



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Milano, 21 marzo 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 3/2025

(ex art. 67 R.G.D.)

procedimento	G.S.N. 419/2025
interessato	Battasi Antonio Domenico - ID FSI 139637
evento	XL COPPA Città di Sassari
addebito	Il giocatore Battasi Antonio non si presenta per giocare il turno 4 del torneo e non comunica alcunché né agli arbitri né agli organizzatori. Si tratta quindi di forfait ingiustificato.
segnalato da	Arbitro principale AI Antonella Lay
il giorno	2.2.2025 alle ore 10.45

Comunicata la data della decisione per l'odierna, l'interessato non ha fatto pervenire memorie difensive e/o documenti nel termine perentorio di almeno due giorni prima di tale data.

La circostanza costituisce prova indiziaria della fondatezza degli elementi di fatto esposti nella segnalazione.

L'art. 6.2 del Regolamento Tecnico Federale prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.

Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."

Nel caso di specie, pertanto, trattasi di forfait ingiustificato.

Orbene, posto che tale circostanza di fatto ha comportato un'alterazione del regolare svolgimento della gara, la condotta del giocatore interessato costituisce illecito sportivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento Giustizia e Disciplina, con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti dell'art. 24 e 27 bis del medesimo Regolamento.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

PQM

definitivamente decidendo il procedimento indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Battasi Antonio Domenico - ID FSI 139637 si irroga la sanzione disciplinare della deplorazione con espressa diffida ad astenersi in futuro da condotte analoghe a quelle di cui alla presente decisione.

Si manda alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana per gli adempimenti di rito.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente